

Rifiuti infetti e coronavirus Covid-19

I rifiuti a rischio infettivo sono quei rifiuti che presentano un rischio biologico, nonché gli oggetti e i materiali da eliminare venuti a contatto con sangue o materiale biologico infetto o presunto tale. Questi rifiuti sanitari sono individuati dalle voci 180103* del **Catalogo Europeo dei Rifiuti**.

La raccolta dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo avviene all'interno di ciascuna Unità Operativa dove devono essere predisposti gli appositi contenitori, i quali vanno collocati in posizione idonea, facilmente accessibili, nelle immediate vicinanze del luogo di effettiva produzione dei rifiuti.

Tutti i contenitori, di qualunque forma o tipo, atti a contenere i rifiuti a rischio infettivo solidi e liquidi, **devono essere facilmente identificabili mediante un codice colorato e la scritta “ rifiuti pericolosi a rischio infettivo”** e il simbolo del rischio biologico.

Il contenitore deve essere costituito da un imballaggio a perdere, anche flessibile, costituito da un sacco interno di polietilene inserito in un contenitore esterno rigido e impermeabile. Il sacco deve essere dotato di fascetta per la chiusura irreversibile di sicurezza.

Sul contenitore rigido esterno va scritto **“rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”** e il simbolo del rischio biologico.

Per la identificazione del punto di produzione del rifiuto è necessario scrivere sul contenitore in zona ben visibile ed in modo leggibile, il nome dell'U.O., Servizio o Area che ha prodotto il rifiuto, e la data di chiusura del contenitore.

I prodotti utilizzati dalle imprese di pulizia per lo smaltimento di rifiuti infetti o potenzialmente infetti all'interno di un'attività lavorativa in cui è stata accertata la presenza di una persona infetta da CORONAVIRUS rientrano in tale tipologia di rifiuti.

La circolare “COVID-2019. Indicazioni e chiarimenti” del 24 febbraio 2020 specifica che i rifiuti dovranno essere smaltiti con la dicitura seguente:

“Eliminazione dei rifiuti – I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291)” e categoria ADR UN3291.

Il produttore e responsabile del rifiuto con relativi obblighi è l'azienda incaricata della sanificazione per cui è necessario che gli addetti incaricati evitino assolutamente dibuttare i DPI utilizzati, gli stracci, ecc, nei contenitori della raccolta indifferenziata a fine sanificazione e mettere DPI utilizzati e stracci, ecc.. in sacchi e trasportarli con i propri mezzi verso il loro magazzino a fine sanificazione (queste indicazioni valgono sia per le aziende non iscritte all'Albo, che per quelle iscritte all'Albo in categoria 2bis per CER 180103).

E' di fondamentale importanza da parte del datore di lavoro dell'azienda oggetto di sanificazione da coronavirus, integrare la documentazione volta alla gestione dei rischi interferenti (DUVRI art. 26.D.Lgs 81/08) con particolare riferimento al rischio biologico accertandosi che l'impresa addetta alla sanificazione sia a conoscenza dell'avvenuta precedente contaminazione